

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI GALATINA (Lecce)
DELIBERA C.C. 6 dicembre 2005, n. 62

Approvazione del Nuovo P.U.G.**IL CONSIGLIO COMUNALE****Premesso:**

- 1) si dà per noto l'articolato iter di formazione del nuovo PUG della città, sviluppatosi a cavallo di entrambi gli impianti normativi delle LL.RR. n. 56/80 e n. 20/01, e pervenuto, attraverso più di 30 passaggi in consiglio comunale, (solo con riferimento al percorso con la nuova L.R. 20/01), a ridosso della sua definitiva approvazione, per ripercorrere i momenti più significativi del procedimento nella sua fase amministrativa finale;
- 2) a seguito della disamina di tutte le osservazioni pervenute, ed in coerenza ai disposti dell'art. 11 della L.R. 20/01, il Consiglio Comunale di Galatina, con proprio atto n. 66 del 17/11/2004, ha proceduto all'adozione finale del nuovo PUG della città, stabilendo contestualmente di dover adeguare il nuovo strumento urbanistico alle osservazioni accolte, nonché emendamenti / modificazioni / integrazioni determinati dall'organo di Governo nel corso di tutte le sedute consiliari (puntualmente riportate nel medesimo atto deliberativo);
- 3) con il provvedimento sopra citato si dava altresì atto da parte dell'organo Consiliare della città che il progettista del PUG avrebbe proceduto agli adempimenti tecnici per ogni adeguamento necessario in esecuzione delle determinazioni del Consiglio in ordine a tutte le osservazioni accolte;
- 4) il PUG, come adeguato dal progettista in esito alle determinazioni consiliari, con nota n. 4000 del 28/1/2005 veniva inviato alla Regione Puglia, ai sensi del c. 7 dell'art. 11 della L.R. 20/01, ai fini del controllo di compatibilità - da parte dell'Ente citato - rispetto agli strumenti di pianificazione territoriali regionali in vigore;
- 5) con nota protc. 4068/2 del 27.05.05 -anticipata via fax alla Regione Puglia - Assessorato urbanistica - comunicava di non poter procedere ad alcuna verifica di compatibilità per il PUG di Galatina, in ragione della circostanza che gli adempimenti tecnici di adeguamento in esecuzione delle determinazioni del Consiglio com.le "sono stati effettuati dal progettista con modifiche agli elaborati scritto -grafici del PUG, e gli elaborati così modificati sono stati inviati alla Regione senza essere stati sottoposti all'esame del Consiglio com.le";
- 6) tale interpretazione rigoristica del c. 7 dell'art. 11 della L.R. 20/01, come adottata dall'Ente regionale, ha comportato la presa d'atto formale da parte del Consiglio com.le di Galatina (avvenuta con delibera C.C. n. 29 del 27.06.05) di tutti gli elaborati scritto-grafici costitutivi del PUG già trasmessi alla Regione con la citata nota n. 4000/05 quali risultanti dagli emendamenti operati dal progettista in esito alle osservazioni accolte.
- 7) di tanto l'A.C. con nota protc. 0023597 dava comunicazione alla Regione Puglia, inviando copia dell'atto deliberativo sopra indicato;
- 8) successivamente, con protc. 0024082/05 venivano inviati gli elaborati tecnici di PUG alla regione, con protc. 0024085/05, veniva inviata la Delibera consiliare n. 29 del 27.06.05 anche all'Ente prov.le;
- 9) in data 06.07.05, la Regione Puglia, con prot. n. 24523, trasmetteva la delibera G.R. n. 813 del 21.06.2005 attestante la non compatibilità del PUG di Galatina alle disposizioni di cui agli artt. 7 e 9 della L.R. 20/01, nonché alle N.T.A. del PUTT/P approvato con Del.G.R. n. 1748/00;
- 10) al fine di concludere l'iter del nuovo Piano, si è

pertanto reso necessario procedere alla promozione di una conferenza di servizi tesa a definire le modifiche e gli adeguamenti da apportare al nuovo strumento urbanistico ai fini di un controllo positivo da parte della Regione, ai sensi del c. 9 dell'art. 11 della L.R. 20/01, ed in tal senso ha deliberato la Giunta comunale, con proprio atto n. 317 del 07.07.2005;

- 11) previa convocazione protc. n. 0026590 del 21.07.05 ad opera del Sindaco del Comune di Galatina, il giorno 26.07.05, aveva inizio, presso l'Assessorato dell'Urbanistica della Regione Puglia, la Conferenza dei Servizi per il controllo di compatibilità ex art. 11 della L.R. 20/01 relativo al PUG di Galatina, alla quale partecipavano, oltre agli organi tecnici ed istituzionali di questo Ente, gli esponenti - delegati per legge - della Provincia di Lecce e della Regione Puglia;
- 12) i lavori della suddetta conferenza proseguivano nei giorni 4/08, 11/08, 18/08, pervenendo i partecipanti, in tale ultima data, alla definizione complessiva e puntuale degli emendamenti ed adeguamenti da apportare al nuovo PUG per il positivo riscontro di compatibilità da parte dell'Ente Regionale, come previsto dalla L.R. 20/01;
- 13) tali emendamenti sono stati riportati nel verbale conclusivo della Conferenza di Servizi del 18/08/2005, allegato al presente atto deliberativo (All. A) per farne parte integrante e sostanziale;
- 14) quindi, il PUG di Galatina, adeguato dal progettista incaricato in conformità alle determinazioni della Conferenza di Servizi e composto dalle tavole e dagli elaborati sotto riportati, è stato trasmesso a questo Comune in data 19.09.05
- 15) l'Ufficio Urbanistica di questo Comune ha provveduto in data 23.09.05 a riesaminare le tavole e gli elaborati tecnici del PUG, verificando l'avvenuta modificazione/revisione dello strumento, in coerenza agli adeguamenti - prescrizioni concordati con l'Ente Regionale in

sede di conferenza di servizi; (v. relazione parere All. B)

- 16) con Deliberazione G.C. n. 388 del 27.09.2005 (All. C, quale parte integrante e sostanziale) l'A.C. ha preso atto degli adeguamenti operati dal progettista al nuovo PUG, quali determinati in sede di conferenza di servizi;
- 17) in data 29.09.2005 si è quindi proceduto al formale invio del nuovo strumento urbanistico alla Regione Puglia, per i successivi adempimenti procedurali di cui all'art. 11 della L.R. 20/01;
- 18) indi, la Regione Puglia, con deliberazione di G.R. n. 1495 del 25.10.2005 (All. D), ha:
 - recepito la determinazione di adeguamento del PUG del Comune di Galatina, assunta dalla Conferenza di Servizi, indetta ai sensi dell'art. 11 - 9° co. - della L.R. n. 20/2001, giusta verbale in data 18/08/2005;
 - preso atto delle conseguenti modifiche apportate agli elaborati del PUG dalla Amministrazione Comunale, giusta delibera di G.C. n. 388 del 27/09/2005, e degli elaborati grafici trasmessi;
 - attestato, in forza dei precedenti punti, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 20/2001, la compatibilità del PUG del Comune di Galatina con le disposizioni della L.R. n. 20/01 e del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio approvato con deliberazione G.R. n. 1748 del 15/12/2000
- 19) di seguito alla predetta attestazione di compatibilità, e nel medesimo atto n. 1495/05, la G.R., per quanto attiene alla Zona D7 - zona commerciale del PUG - ha "confermato le valutazioni già espresse con il precedente atto deliberativo n. 813/05, nonché quanto rilevato in sede di Conferenza di Servizi da parte della Regione e della Provincia di Lecce, stante la carenza di elementi giustificativi da parte del Comune di Galatina".
In merito, il verbale finale della C.d.S., conclusasi "con esito positivo", in relazione alla Zona D7 si limita, semplicemente, a registrare le seguenti posizioni:

“Per la Regione, il Piano, come prospettato nella Relazione di accompagnamento (punto 6.4), per quanto concerne la previsione di aree da destinare ad insediamenti di medie e grandi strutture di vendita, si limita al mero recepimento delle individuazioni operate con delibera di C.C.n.14 del 28.03.03 “in adempimento al disposto del Regolamento Regionale 28.01.03, n. 1”, con il quale venivano sospesi gli effetti - sino al 30 aprile 2003 - dell’art. 5 del Regolamento Regionale 20 marzo 2001, n. 4, non operando quindi, le necessarie e opportune valutazioni urbanistiche cui lo stesso Regol. Reg. n. 4/2001 rinvia per gli aspetti di localizzazione degli insediamenti commerciali. Ed invero l’art. 10 - Norme urbanistiche per la localizzazione degli insediamenti commerciali - del Regol. Reg. n. 4/2001, detta precise disposizioni in ordine alle scelte di pianificazione comunale riferite al settore commerciale (punto 3 dell’art. 10), che nel caso di specie complessivamente non trovano riscontro negli atti del P.U.G. in parola. Le controdeduzioni comunali confermano la mancata considerazione degli indirizzi di dette norme al fini del conseguimento di un razionale ed equilibrato assetto della rete distributiva.

La Provincia di Lecce, sulla base delle vigenti disposizioni legislative, più specificatamente ai sensi della L.R. 20/2001, non ha potuto effettuare alcuna verifica di compatibilità con il proprio strumento di pianificazione - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale perché, allo stato non ancora adottato. Tuttavia, conferma la propria posizione, in più occasioni espressa, sfavorevole all’insediamento di ulteriori grandi strutture commerciali sul territorio provinciale, ritenendo che quelle ad oggi realizzate siano già in numero eccessivo. Si ritiene inoltre non condivisibile la scelta di localizzare un’area di così considerevoli dimensioni in un unico ambito territoriale per le evidenti, connesse problematiche di squilibrio nell’area vasta provinciale.

Il Comune di Galatina ribadisce quanto espresso nelle controdeduzioni depositate nella seduta odierna allegata al presente verbale,

dichiarando altresì il Sindaco che tutte le determinazioni relative all’insediamento commerciale delle grandi e medie strutture di vendita sono state assunte in varie sedute dal Consiglio Comunale con attenta valutazione delle implicazioni economico-sociali ed urbanistiche, e le stesse fra l’altro hanno già prodotto la variante urbanistica recepita dal P.U.G.”;

- 20) Al riguardo è, invece, opportuno rilevare che, come dagli atti della Conferenza di Servizi, questo Comune ha puntualmente ed esaurientemente replicato a tutte le osservazioni regionali in proposito, evidenziando l’assoluta legittimità delle scelte pianificatorie operate e la piena coerenza amministrativa delle procedure adottate in riferimento a tale zona, come risulta dalle controdeduzioni allegata al verbale conclusivo della Conferenza di Servizi, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte;
- 21) E, tuttavia, accaduto che, nel corso della seduta consiliare del 16.11.2005, convocata per l’approvazione del PUG, il Consiglio ha ritenuto opportuno acquisire parere legale pro veritate esterno, in ordine alla legittimità dell’approvazione definitiva del Piano Urbanistico Generale nella sua intierezza, pur in presenza delle valutazioni espresse dalla Regione Puglia in merito alla zona D7;
- 22) In esecuzione di tanto, con deliberazione di G.C. n. 479/2005, è stato formalmente conferito incarico professionale al Prof. Avv. Paolo Stella Richter, Ordinario di Diritto Urbanistico all’Università “La Sapienza” di Roma, il quale ha trasmesso il proprio parere datato 28.11.05, acquisito al protocollo generale del Comune, nr. 0041974, allegato al presente atto (sub E);
- 23) Che il legale incaricato, preliminarmente, al fine di individuare il ruolo di Comune e Regione nel procedimento di approvazione dello strumento urbanistico, ha sottolineato la sostanziale differenza, quanto alla titolarità della potestà pianificatoria, intercorrente tra il vecchio Piano Regolatore Generale (PRG) e il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), ed

ha chiaramente evidenziato come radicalmente diverso -rispetto alle previsioni della L. 1150/1942 - sia il ruolo riservato alla Regione nella disciplina dettata dalla Legge Regionale 27.07.2001 n. 20, conseguentemente, ha rilevato che, in virtù delle attribuzioni ad essa riservate dal nuovo impianto normativo, la Regione "... non ha infatti né il potere di dare o negare l'approvazione del piano adottato dal Comune, né - a fortiori - il potere di introdurre d'ufficio modifica di sorta: essa ha il limitato compito di effettuare un "controllo di compatibilità rispetto ad altro strumento regionale di pianificazione territoriale ove esistente... ovvero agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale" (art. 11, comma 7)";

Ritenuto, pertanto:

24) In primo luogo, in merito alle argomentazioni valutative relative alla zona D7, richiamate dalla Regione Puglia nel proprio deliberato, e sopra riepilogate, è doveroso, al contrario, ribadire e sottolineare che:

- a) la Regione Puglia non muove (non sussistendone i presupposti) alcun rilievo di non compatibilità della previsione urbanistica della Zona in argomento rispetto ad uno strumento di pianificazione regionale;
- b) assolutamente improprio è il richiamo della Regione Puglia ad una presunta incoerenza con gli indirizzi del DPP (che peraltro in alcun punto escludeva la possibilità di localizzazione di tale tipo di aree), attesa la sua natura di atto di indirizzo, non prescrittivo, e comunque di atto endoprocedimentale, che può essere superato dalle successive determinazioni del C.C., e che certamente non può costituire oggetto di valutazione da parte dell'Ente Regionale (posto che lo stesso non fa nemmeno formalmente parte degli atti ufficiali da inviare alla Regione). A ciò aggiungasi, in ogni caso che, il DPP non risultava ostativo di tale previsione;
- c) l'affermazione della G.R. (delibera n.813, pag. 9581, 2^a colonna, ultimi 3 righe e pagina successiva) "la scelta di localizzare

in un unico contesto comunale le due uniche grandi strutture di vendita per l'intera Provincia di Lecce dalla programmazione regionale vigente, peraltro, comporterebbe un evidente squilibrio territoriale e si porrebbe -in contrasto con L'obiettivo di ridurre, anche sotto il profilo urbanistico, effetti negativi della localizzazione delle grandi strutture commerciali, obiettivo che è perseguito dal contingentamento previsto per legge" è del tutto priva di riscontro e non corrispondente al reale contenuto degli atti amministrativi adottati, in quanto il PUG in nessun elaborato esplicita tale scelta;

- d) il PUG, infatti, si limita a localizzare una zona destinata all'insediamento di medie e grandi strutture di vendita, dettandone i parametri urbanistici e motivandone la scelta; tale scelta non è in contrasto - né è stata dichiarata in contrasto - con alcun piano urbanistico sovraordinato;
- e) vero è, invece, che, in coerenza con le disposizioni della L.R. n. 11/2003 ed in attuazione del Regolamento Regionale n. 1 del 28/01/03, questo Comune, con atto consiliare n. 14 del 28/03/03 ha approvato "Il piano di prima attuazione delle strutture di grande distribuzione", con individuazione delle aree commerciali (alimentari e non alimentari) idonee, allocando tale tipo di strutture nell'attuale area D7;
- f) non solo: l'approvazione del piano di cui al precedente punto e), e la sua localizzazione nell'area in questione, è stata preceduta dalle necessarie ed opportune valutazioni cui lo stesso Regolamento Regionale n. 4/2001 rinvia per gli aspetti di localizzazione degli insediamenti commerciali; ed invero, la delibera C.C. n. 14/03 è stata adottata da questo Comune sulla base delle risultanze di un apposito e specifico studio di valutazione e compatibilità urbanistico-territoriale commissionato dallo stesso Comune di Galatina allo Studio Pianificazione Distributiva del Dr. Gualtiero Tonella - esperto di settore - con delibera G.C. n. 55 del 03.03.2003. Lo studio, allegato alla Delibera del consiglio comunale n. 14/03, è

stato inviato alla Regione Puglia “ai fini della valutazione degli effetti cumulativi e per generare concorrenza fra le aree”;

- g) legittimamente e consapevolmente, pertanto, il Consiglio Comunale di Galatina, con la delibera n. 37 del 14/07/03, ha adottato il nuovo PUG, ivi prevedendo, evidentemente in coerenza con quanto già stabilito in precedenza dal Consiglio stesso, la localizzazione della medesima area D7 di cui al Piano di prima attuazione delle strutture di grande distribuzione; il Comune di Galatina ha, pertanto, ritenuto doveroso, oltre che opportuno, inserirla nella propria pianificazione urbanistica generale, anche allo scopo di evitare quelle scelte di varianti occasionali e a tema, oggetto di ormai consolidata e diffusa critica;

Considerato:

- 25) che, come peraltro rilevato nel precitato parere, all’Ente Regionale è riconosciuto dalla legge il solo potere di dichiarare la conformità del piano al DRAG e al PTCP o, in mancanza, ad altri strumenti regionali esistenti;
- 26) che, il “controllo di compatibilità” con gli atti puntualmente indicati dalla legge regionale è cosa ben diversa dall’esercizio, da parte della Regione, di poteri decisionali in ordine alle previsioni di piano, circostanza questa ancora più confermata dalla disposizione dell’art. 11, comma 12, della L.R. 20/01, secondo cui non è la Regione ma il “Consiglio Comunale” ad approvare il PUG in via definitiva, una volta ottenuto il controllo positivo di compatibilità, con il che rafforzando la titolarità della potestà pianificatoria in capo all’Ente Locale;
- 27) che il carattere puntualmente delimitato e giuridicamente vincolato del controllo regionale di compatibilità e l’assenza di qualsivoglia profilo discrezionale nel ruolo riservato alla Regione nel procedimento di formazione del PUG vengono ulteriormente confermati dall’espressa e ripetuta previsione di ipotesi di silenzio-assenso, non praticabili, secondo il consoli-

dato insegnamento della Corte Costituzionale, ove sia consentito l’esercizio di potestà discrezionali, ma solo nei casi in cui l’autorità amministrativa sia investita di compiti interamente vincolati;

- 28) che, pertanto, sulla scorta di tali principi, la Regione non può disapprovare il piano o, men che meno, apportare modifiche allo stesso per ragioni di natura diversa dalla non compatibilità con strumenti di pianificazione territoriale di propria competenza;
- 29) che, quindi, la chiusura “con esito positivo” della Conferenza di Servizi, unita alla “attestazione di compatibilità” del PUG di questo Comune da parte della Regione, ed alla trasmissione di “una copia vistata di tutti gli elaborati progettuali” del citato strumento urbanistico, consentono di passare senz’altro - come espressamente evidenziato dal legale incaricato - all’adempimento previsto dal comma 12 del più volte citato art. 11 della L.R. 20/2001;

Rilevato, inoltre:

- 30) che, in merito al punto 4) del deliberato della G.R. n. 1495/2005, può a buon diritto ritenersi che la valutazione espressa dalla Regione in merito alla scelta pianificatoria della Zona D7 non interferisca in alcun modo con la espressa attestazione di compatibilità, proprio perché ad essa del tutto estranea, come testualmente sottolineato dal parere legale allegato;
- 30) che, da ultimo, in risposta al quesito postogli, il legale incaricato ha concluso affermando che al deliberato regionale, nella parte relativa alla zona D7, può e deve attribuirsi natura di mera valutazione e/o manifestazione di giudizio, non costituente diniego di compatibilità;

Ritenuto, infine, di confermare la scelta pianificatoria relativa alla previsione urbanistica della Zona D7, per le motivazioni già esplicitate da questo Comune in sede di pianificazione, nonché di Conferenza di Servizi, ed ulteriormente specificate,

precisate e ribadite al precedente punto 24) del presente atto, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte;

Atteso che l'attestazione di compatibilità da parte della Regione Puglia in ordine agli adeguamenti apportati al piano in coerenza a quanto concordato con l'Ente Regionale in sede di conferenza di servizi consente a questo Comune - a termini dell'art. 11 della L.R. 20/01 - di procedere all'approvazione definitiva del PUG;

Uditi gli interventi di cui al resoconto allegato ed acquisito a verbale, su richiesta della Consigliera Antonica, il fax dell'Assessore all'Urbanistica della Regione Puglia, da ella esibito nel corso della seduta;

Visto il parere in linea tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (All. F);

Visto, acquisito e condiviso il parere legale pro veritate espresso dal Prof. Avv. Paolo Stella Richter;

Visti ed applicati il D.Lgs.267/2000 e la Legge Regionale Puglia n. 20 del 27/07/2001;

Con i poteri derivanti dalle precitate disposizioni normative;

Con votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato: (..... omissis.....)

DELIBERA

- 1) per le motivazioni espresse in premessa che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della Deliberazione G.R. n. 1495 del 25.10.2005 (All. D) con la quale l'Ente Regionale ha attestato la compatibilità del PUG del Comune di Galatina con le disposizioni della L.R. n. 20/2001 e del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio approvato con deliberazione di G.R. n. 1748 del 15/12/2000;
- 2) di confermare la scelta pianificatoria relativa alla previsione urbanistica della Zona D7 per le

motivazioni già esplicitate da questo Comune in sede di pianificazione, nonché di Conferenza di Servizi, e per quelle ulteriormente specificate, precisate e ribadite nella parte motiva del presente atto, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte;

- 3) di approvare in via definitiva il Piano Urbanistico Generale del Comune di Galatina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 12, della L.R. Puglia n. 20/2001;
- 4) di stabilire che per effetto dell'approvazione di cui al precedente punto 3) il PUG di Galatina è costituito dalle tavole ed elaborati progettuali, emendati dal progettista incaricato, verificati dall'Ufficio Urbanistica di questo Comune, e definitivamente vistati per attestazione di compatibilità dalla Regione Puglia in data 09/11/2005, di seguito riportati:

ELENCO DELLE TAVOLE DI PUG

- Tav. 1 - Inquadramento territoriale - Scala 1:100000
 Tav. 2 - Interrelazioni con i piani dei comuni contermini - Scala 1:25000
 Tav. 3 - Strumentazione urbanistica vigente - rappresentazione schematica stato di fatto - Scala 1:10000
 Tav. 3.1 - Strumentazione urbanistica vigente - rappresentazione schematica stato di fatto - Galatina - 1:4000
 Tav. 3.2 - Strumentazione urbanistica vigente - rappresentazione schematica stato di fatto - Noha - Scala 1:4000
 Tav. 3.3 - Strumentazione urbanistica vigente - rappresentazione schematica stato di fatto - Collemeto - Scala 1:4000
 Tav. 4.1 - Legenda (Adeguato alla CDS del 18/8/05)
 Tav. 4.1.1 - PUTT/P Ambiti territoriali estesi (Adeguato alla CDS del 18/8/05) - Scala 1: 5000
 Tav. 4.1.2 - PUTT/P Ambiti territoriali estesi (Adeguato alla CDS del 18/8/05) - Scala 1:5000
 Tav. 4.1.3 - PUTT/P Ambiti territoriali estesi (Adeguato alla CDS del 18/8/05) - Scala 1:5000
 Tav. 4.1.4 - PUTT/P Ambiti territoriali estesi (Adeguato alla CDS del 18/8/05) - Scala 1:5000
 Tav. 4.1.5 - PUTT/P Ambiti territoriali estesi (Ade-

- guato alla CDS del 18/8/05) - Scala 1:5000
- Tav. 4.1.6 - PUTT/P Ambiti territoriali estesi (Adeguato alla CDS del 18/8/05) - Scala 1:5000
- Tav. 4.2 - Legenda (Adeguato alla CDS del 18/9/05)
- Tav. 4.2.1 - PUTT/P Ambiti territoriali distinti (Adeguato alla CDS del 18/8/05) - Scala 1:5000
- Tav. 4.2.2 - PUTT/P Ambiti territoriali distinti (Adeguato alla CDS del 18/9/05) - Scala 1:5000
- Tav. 4.2.3 - PUTT/P Ambiti territoriali distinti (Adeguato alla CDS del 18/8/05) - Scala 1:5000
- Tav. 4.2.4 - PUTT/P Ambiti territoriali distinti (Adeguato alla CDS del 18/8/05) - Scala 1:5000
- Tav. 4.2.5 - PUTT/P Ambiti territoriali distinti (Adeguato alla CDS del 18/8/05) - Scala 1:5000
- Tav. 4.2.6 - PUTT/P Ambiti territoriali distinti (Adeguato alla CDS del 18/8/05) - Scala 1:5000
- Tav. 4.3 - Legenda
- Tav. 4.3.1 - PUTT/P Territori costruiti-Galatina - Scala 1: 5000
- Tav. 4.3.2 - PUTT/P Territori costruiti - Noha - Scala 1:5000
- Tav. 4.3.3 - PUTT/P Territori costruiti-Collemeto - Scala 1:5000
- Tav. 5 - Sistema della mobilità - Scala 1:10000
- Tav. 5.1 - Sistema della mobilità - Galatina - Scala 1:5000
- Tav. 6.1 - Legenda (Adeguato alla CDS del 18/8/05)
- Tav. 6.1.1 - Zonizzazione - territorio extraurbano (Adeguato alla CDS del 18/8/05) - Scala 1:5000
- Tav. 6.1.2 - Zonizzazione - territorio extraurbano (Adeguato alla CDS del 18/8/05) - Scala 1:5000
- Tav. 6.1.3 - Zonizzazione - territorio extraurbano (Adeguato alla CDS del 18/8/05) - Scala 1:5000
- Tav. 6.1.4 - Zonizzazione - territorio extraurbano (Adeguato alla CDS del 18/8/05) - Scala 1:5000
- Tav. 6.1.5 - Zonizzazione - territorio extraurbano (Adeguato alla CDS del 18/8/05) - Scala 1:5000
- Tav. 6.1.6 - Zonizzazione - territorio extraurbano (Adeguato alla CDS del 18/8/05) - Scala 1:5000
- Tav. 6.2 - Legenda (Adeguato alla CDS del 18/8/05)
- Tav. 6.2.1 - Zonizzazione - territorio extraurb.- Galatina (Adeguato alla CDS del 18/8/05) - Scala 1:2000
- Tav. 6.2.2 - Zonizzazione - territorio extraurb. - Noha (Adeguato alla CDS del 18/8/05) - Scala 1:2000
- Tav. 6.2.3 - Zonizzazione - territorio extraurb - Collemeto (Adeguato alla CDS del 18/8/05) - Scala 1:2000
- Tav. 6.2.4 - Zonizzazione - territorio extraurbano - Frazione S. Barbara - Scala 1:2000
- Tav. 7 - Attrezzature ed impianti di interesse generale e di quartiere - Scala 1:10000
- Tav. 7.1 - Attrezzature ed impianti di interesse generale e di quartiere - Galatina - Scala 1:5000
- Tav. 7.2 - Attrezzature ed impianti di interesse generale e di quartiere - Noha - Scala 1:5000
- Tav. 7.3 - Attrezzature ed impianti di interesse generale e di quartiere - Collemeto - Scala 1:5000
- Tav. 8.1 - Individuazione comparti - Galatina - Scala 1:4000
- Tav. 8.2 - Individuazione comparti - Noha - Scala 1:4000
- Tav. 8.3 - Individuazione comparti - Collemeto (Adeguato alla CDS del 18/8/05) - Scala 1:4000
- Tav. A - Relazione (Adeguato alla CDS del 18/9/05)
- Tav. B - Regolamento edilizio (Adeguato alla CDS del 18/8/05)
- Tav. C - Norme Tecniche d'Attuazione (Adeguato alla CDS del 18/8/05)
- S.I.A. (Studio Impatto Ambientale):
- Volume I - Relazione Generale;
- Studio floristico e faunistico finalizzato alla redazione di una cartografia tematica del territorio comunale di Galatina (Le);
- Tavola S1 - scala 1:15000;Carta Geolitologica ad orientamento Geotecnico
 - Tavola S2 - scala 1:15000;Carta Geomorfologica al 1955
 - Tavola S3 - scala 1:15000;Carta Geomorfologica al 1997
 - Tavola S4 - scala 1:15000;Piezometria della falda superficiale in periodo di piena
 - Tavola S5-scala 1:15000;Piezometria della falda superficiale in periodo di magra

- Tavola S6 -scala 1:15000;Minima profondità della superficie freatica dal piano campagna
- Tavola S7scala 1:25000; Isofreatiche della falda profonda
- Tavola S8scala 1:25000; Carta delle portate specifiche della falda profonda
- Tavola S9 - scala 1:15000; Carta della vulnerabilità della falda profonda
- Tavola S10 - scala 1:15000;Carta delle penalità geologiche e idrogeologiche
- Tavola A1 scala 1:15000; Censimento pozzi
- Tavola A2scala 1:15000; Carta della qualità delle acque della falda profonda in relazione agli usi potabili.

5) di dare atto che - ai sensi del comma 13 dell'art.11 della L.R. 20/01 - il PUG di Galatina, come sopra formato ed approvato, acquisterà efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente atto deliberativo sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

6) demandare al Dirigente Settore Urbanistico ed Assetto del Territorio gli adempimenti utili per il perfezionamento dell'iter amministrativo della pratica.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione (omissis)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/00.

COMUNE DI GALLIPOLI (Lecce)
DELIBERA C.C. 19 agosto 2005, n. 36

Approvazione Variante del P.R.G.C.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse per fame parte integrante e sostanziale del presente Atto;
- 2) di approvare la Variante Urbanistica per la realizzazione del progetto di Completamento del fabbricato esistente da destinare a struttura turistica congressuale, in località "S. Vennardia" - ubicato su terreni censiti in Catasto al foglio 16 p.lle 43, 1035, 1037, per complessivi mq. 8.467 - proposto dalla Ditta VANTAGGIATO Rosanna, residente in via S.S. 101 a Gallipoli.
- 3) di dare atto che la presente deliberazione costituisce approvazione definitiva di Variante al P.R.G.C. vigente ed a quello approvato con Delibera di G.R. n. 685/04, al sensi ed agli effetti dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 447/98 come modificato dal D.P.R. 440/00, relativamente al mutamento di destinazione urbanistica dell'area interessata dall'intervento, da area tipizzata nel P.R.G.C. vigente in parte come zona agricola", in parte come "case orto" ed in parte a "verde di rispetto", e nel P.R.G. approvato dalla G.R. tipizzata in parte. come "zona F 14 - verde attrezzato" ed in parte come "fascia di rispetto stradale", verrà tipizzata come "zona per insediamenti turistico-congressuali" con gli indici volumetrici e di copertura ed i parametri urbanistici desumibili dal progetto presentato ed esaminato in Conferenza Servizi e riportati nel verbale di seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi del 15 ottobre 2004, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante ed inscindibile;
- 4) di approvare unitamente alla Variante Urbanistica l'allegato schema di Convenzione da sottoscrivere tra le parti con registrazione a cura e spese della ditta proponente;
- 5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP come per legge.

Gallipoli, li 2 dicembre 2005

Il Dirigente U.T.C.
ing. Giuseppe Cataldi